

ALLEGATO A

Atto di indirizzo

Modalità di istituzione e funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio di cui al comma 10 dell'art. 29 della L.R. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio"

1. Competenze, metodo di valutazione e funzionamento

All'art. 29 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 è previsto che le Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art.148 del d.lgs. 42/2004:

- possano essere istituite da Comuni, Unioni di Comuni e Province cui compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, anche mediante le forme associative previste dalla legislazione vigente;
- esprimano parere sulla compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione di cui agli articoli 146 (comma 7) e 147 del d.lgs. 42/2004 e di cui all'art.33 della L.R. 19/2023, nonché in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla legislazione vigente.

I Comuni, le Unioni di Comuni e le Province stabiliscono, con specifico provvedimento, la composizione, le modalità di funzionamento e le ulteriori eventuali competenze della Commissione ai sensi dell'art. 29 della L.R. 19/2023 e dell'articolo 148 del Codice in conformità ai presenti criteri; in particolare, la Commissione:

- a) costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico i cui componenti, di norma esterni all'amministrazione, presentano un'elevata competenza e specializzazione;
- b) esprime pareri in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale valutandone la coerenza rispetto ai principi, alle norme ed ai vincoli degli strumenti paesaggistico/ambientali vigenti, anche sovracomunali, nonché l'impatto estetico/visuale;
- c) può redigere, all'atto dell'insediamento, un apposito "documento guida" relativamente ai principi e ai criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri.

La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di nessun compenso.

Il parere della Commissione è obbligatorio, deve essere sempre motivato ed è vincolante per gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 33 della L.R. 19/2023.

2. Nomina, designazione e scadenza

La Commissione locale per il paesaggio è nominata dal competente organo dell'Ente, previa manifestazione di interesse da parte dei professionisti iscritti nei rispettivi Ordini ed Albi professionali o sulla base di terne proposte dagli Ordini e Collegi professionali.

Il Presidente ed il vice-Presidente vengono nominati tra i componenti della Commissione stessa nella sua prima seduta. La durata in carica dei componenti della Commissione è pari a cinque anni, allo scadere dei quali l'amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di scadenza per motivi di pubblico interesse.

Le modalità sopra definite si applicano anche con riferimento alle forme associative previste dalla legislazione vigente ai sensi del comma 5 dell'art. 29 della L.R. 19/2023.

3. Composizione e convocazione

La Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre membri con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Presidente della stessa.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 29 della L.R. 19/2023 possono far parte della Commissione professionisti esperti in possesso di qualificata e pluriennale professionalità che trova documentazione nei curricula (almeno triennale se laureati magistrali o vecchio ordinamento,

almeno quinquennale se laureati triennali ed almeno settennale se diplomati) nella tutela del paesaggio, con particolare riferimento alle seguenti competenze:

- progettazione edilizia e urbanistica;
- progettazione paesaggistica, progettazione di parchi, giardini urbani, aree di interesse naturalistico o agronomico;
- tutela, restauro e recupero dei beni architettonici e culturali;
- pianificazione territoriale ed ambientale;
- scienze agrarie o forestali;
- gestione del patrimonio ambientale.

La Commissione si esprime mediante parere ed è rappresentata dal suo Presidente. Partecipa alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, il Responsabile del procedimento o, in sua assenza, il funzionario da lui delegato che ha funzioni di segretario verbalizzante; egli provvede anche alla raccolta e all'archiviazione dei verbali delle sedute.

La seduta della Commissione è convocata dal Presidente o dal Responsabile del procedimento in data concordata con i componenti; la convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, avviene a mezzo pec almeno sette giorni prima della data stabilita, salvo casi di particolare urgenza motivata. Congiuntamente alla convocazione, il Responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo al progetto in esame, rendendola consultabile anche attraverso l'utilizzo di mezzi telematici.

La Commissione può richiedere all'area tecnica dell'Ente di riferimento chiarimenti e documentazione in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e con la strumentazione urbanistica; è facoltà della Commissione eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili ai fini dell'espressione del parere di competenza.

4. Incompatibilità, conflitto di interessi e decadenza

La carica di componente della Commissione locale per il paesaggio è incompatibile con:

- la carica di consigliere comunale e di componente della Giunta comunale dell'Ente che ha proceduto alla nomina;
- il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune che ha proceduto alla nomina o enti, aziende o società da esso dipendenti;
- l'esercizio di attività professionale;
- l'incarico professionale della stesura e/o della revisione generale del PUG o di varianti allo strumento urbanistico vigente;
- il ruolo di funzionari pubblici che svolgono compiti di controllo sull'attività urbanistico/edilizia del Comune;
- la nomina di componente della Commissione Edilizia comunale;
- i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

I componenti della Commissione decadono automaticamente qualora insorga una delle cause di incompatibilità di cui al punto precedente nonché, previa comunicazione da parte del Presidente al Sindaco, se risultano assenti ingiustificati per più di 3 riunioni consecutive della commissione stessa. I componenti della Commissione locale per il paesaggio, direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dalla seduta; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale; il suddetto obbligo di astensione vige anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o ad affini fino al quarto grado, o al coniuge di un componente della Commissione. Qualora si verificino cause di decadenza a seguito di incompatibilità, di conflitto di interesse, di assenze ingiustificate, di dimissioni volontarie, di impedimento, di decesso, o altre cause ostative che costituiscono ragioni per la revoca della nomina, il competente organo dell'Ente provvede alla nomina del componente sostitutivo di quello dimissionario, decaduto o revocato; il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato deve essere in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'art. 29 della L.R. 19/2023 e resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

L'istituzione della Commissione ed ogni sua variazione deve essere comunicata tempestivamente alla Giunta Regionale.